

Il Presidente f.f.;

RICONSIDERATO il proprio provvedimento 14/12/20, in particolare per la parte in cui si formulavano riserve di modifica e revoca all'esito della concreta applicazione delle disposizioni ivi contemplate;

APPREZZATA l'impegno e la buona volontà profusi dal personale amministrativo cimentandosi nello svolgimento dell'udienza da remoto, pur essendo ancora in attesa del programmato aggiornamento ministeriale;

PRESO ATTO per verifica diretta – da parte di questa e di altre CTP – dei limiti di funzionalità della piattaforma SfB in dotazione ed in specie del necessario contingentamento dei tempi di utilizzo del collegamento nel corso di una stessa udienza, il cui sfioramento – non raro per la non infrequente ipotesi di discussione di cause di consistente rilevanza – comporta uno stravolgimento completo del calendario d'udienza, nel senso che non si assiste ad un semplice slittamento in avanti dei tempi dei singoli collegamenti, bensì ad una posgradazione nella coda della lista soltanto della/delle causa/e che fossero già in attesa del proprio turno, con conseguente rilevante perdita di tempo dei professionisti in attesa;

RITENUTO, quindi, di non poter mantenere la validità del predetto provvedimento, nella parte in cui autorizzava, ex art. 27, c. 1, primo alinea d.l. n. 137/2020 (conv. modif. in L. n. 176/2020), lo svolgimento delle udienze da remoto sulla sola base della originaria richiesta di pubblica udienza;

VALUTATO come nell'approssimazione, anche lessicale, dell'art. 27, c. 2, d.l. n. 137 cit., l'alternativa ivi prevista è impura, poiché deve cedere il passo allo svolgimento dell'udienza da remoto – senza alcun possibile discrimine in ordine all'importanza del contenuto delle questioni da trattare - sol che una delle parti ne faccia richiesta, addirittura fino a due giorni prima della data fissata per la pubblica udienza;

CONSIDERATA la necessità di dare disciplina alle diverse esigenze, anche tecniche, intanto emerse e per tutto il periodo di emergenza pandemica nazionale, ad oggi fissato fino al 30/04/2021 (vds. comunicazione n. 90 del 14/01/2021 in: sito Pres. Cons. Min.);

#### DISPONE

1. Che la Segreteria comunichi almeno cinque giorni prima (art. 27, c. 1, d.l. n. 137, cit.) della data già fissata per la pubblica udienza o per l'udienza camerale partecipata, ovvero nell'avviso ex art. 31 d. lgs. n. 546/1992, che la trattazione per cui è stata chiesta la pubblica udienza o è prevista comunque la partecipazione, potrà svolgersi con collegamento da remoto, esclusivamente previa esplicita istanza del richiedente, da depositare presso la Segreteria entro i due giorni successivi alla comunicazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica alle altre parti.
2. I presidenti di sezione - ex art. 16, c. 4, ult. parte, d.l. n. 119/2018 (conv. modif. in L. n. 136/2018), siccome richiamato dal succitato art. 27, c. 4, d.l. n. 137 – o, su loro delega, i presidenti di Collegio, vorranno formare gli ordini del giorno delle diverse udienze, avendo riguardo, per le trattazioni ammesse allo svolgimento da remoto, del limite tecnico della piattaforma, che consiglia un collegamento la cui durata sia commisurata alla discussione massimo di 4/5 cause ad udienza. I medesimi privilegeranno, nella (ri)formulazione dei ruoli, in ordine: le istanze cautelari, le cause più vetuste e, fra queste, quelle di maggior rilievo economico/sociale, assegnando per ciascuna

causa l'orario e la durata del collegamento che, in linea di massima, non potrà superare i 20/30 minuti.

3. Il ruolo di ciascuna udienza sarà formato, in primis, sulla base delle istanze di discussione da remoto. Nel caso di ruoli già da tempo fissati e per l'ipotesi in cui il numero delle istanze superi il quantitativo sopra individuato, la Segreteria provvederà a comunicare la nuova data risultante dalla eventuale redistribuzione presidenziale delle cause in più successive udienze.
4. La comunicazione di cui al punto sub 1 conterrà altresì l'avviso che, in caso di omessa istanza, la trattazione avverrà allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 27, c. 2, primo alinea, d.l. n. 137/2020 cit. e che solo per il sopraggiungere di impedimenti all'udienza da remoto, verranno date le disposizioni, ex art. 27, c. 2, secondo alinea, d.l. n. 137, cit., per la trattazione scritta.
5. E' sempre fatta salva la prerogativa di parte, insita nella legge (art. 34, d. lgs. n. 546/1992), di richiedere che, comunque, la trattazione della causa avvenga in presenza e, quindi, di instare perché sia fissata un'udienza a data successiva alla cessazione dello stato di emergenza nazionale.

SI EFFETTUINO LE COMUNICAZIONI DI RITO

Pisa li 14/01/2021

IL PRESIDENTE f.f.

G. Schiavone

